



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATO DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO DI ORIGINE BOVINA E AVICOLA) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).

SOCIETÀ "SOAVE – SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L." – COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VE).

1. Rispettare le prescrizioni contenute nella comunicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, trasmessa alla Regione del Veneto con protocollo n. 697243/48.24 del 10 dicembre 2007, come confermato da successivo protocollo (protocollo regionale n. 84019 del 26 febbraio 2015), ossia:
  - a. tutte le opere di manomissione del suolo previste in progetto siano condotte con assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati con oneri non a carico della Soprintendenza Archeologica;
  - b. garantire la direzione scientifica delle indagini archeologiche alla medesima Soprintendenza.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo regionale n. 84019 del 26 febbraio 2015), ora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, nella quale si esprime parere positivo subordinato delle seguenti prescrizioni:
  - a. implementare la mitigazione posta in corrispondenza dei fronti est e sud, in direzione del canale Piavon al fine di garantire una piena efficacia della mascheratura atta a ridurre la percepibilità dell'unitario insediamento produttivo, potenziando la soluzione realizzata in difformità rispetto a quanto autorizzato;
  - b. realizzare le piantumazioni a pronto effetto e prevedere la messa a dimora di esemplari arborei ed arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito, con sesto d'impianto su filari multipli, utilizzando uno schema non geometrico, che interessi anche gli elementi e i volumi meno qualificanti dell'esistente al fine di assicurare la migliore qualità percettiva in relazione al sito protetto;
  - c. garantire le opportune cure culturali al fine di assicurare l'attecchimento e redigere un adeguato piano di manutenzione atto ad assicurare nel tempo l'efficacia delle opere di mitigazione.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, trasmesso alla regione del veneto con nota protocollo regionale n. 146591 del 8 aprile 2015, ossia:
  - a. Su tutte le condotte dovranno essere previsti pozzetti di raccolta delle acque ogni 15 m;
  - b. Per la realizzazione delle linee di raccolta in condotta, si indica di utilizzare elementi di diametro minimo di 50 cm.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 106751/48.24 del 26 febbraio 2008, ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da



92fef79



- quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
- h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "STMG di connessione" (codice GOAL n. 6344), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
  6. Colorare le vasche e i silos in progetto con tonalità idonee a inserire i manufatti nel contesto rurale.
  7. Esercizio l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  8. Esercizio le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  9. Esercizio la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio:
    - a. della termostatazione fermentatori anaerobici (1.400 MWh/anno);
    - b. delle strutture agricolo-produttive e abitative (30 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  11. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    - a. effluente zootecnico bovino (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Provinciale di Venezia-UFFICIO Territoriale Venezia 2 il 26 ottobre 2022, al n. 3608);
    - b. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Provinciale di Venezia-UFFICIO Territoriale Venezia 2 il 20 ottobre 2022, al n. 3520).
  12. L'approvvigionamento dei sottoprodotti e materie fecali di cui ai precedenti punti viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    - a. effluente zootecnico bovino: 3.940 tonnellate all'anno tal quali di frazione non palabile e di 1.800 t/a t.q. di frazione palabile;
    - b. effluente zootecnico avicolo - pollina: 1.750 t/a t.q.;
  13. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Gestione e Programmazione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Torre di Mosto, ad ARPA Veneto (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
  14. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
  15. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 9 dell'Allegato A dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 aprile 2021 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, garantire che:



92feff79



- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
- b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto;
- c. il materiale deve essere adeguatamente coperto;
- d. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
- e. per gli allevamenti preesistenti, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
- f. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
16. Con riferimento al precedente punto, rispettare le disposizioni emanate in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza dall'Unità Organizzativa reg.le Sanità Animale e Farmaci Veterinari ai sensi del Reg (UE) 687/2022.
17. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Torre di Mosto e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'eventuale ulteriore autoconsumo aziendale.
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):
- | Parametro   | Limite                 |
|---|------------------------|
| COT (esclusi composti metanici)                                     | 100 mg/Nm <sup>3</sup> |
| CO  | 800 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )                    | 500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia).



92feff79



25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
26. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
27. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
28. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
31. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
  - a. Presentare alla Città metropolitana di Venezia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
  - b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
    - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
    - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
    - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
  - c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
  - d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
  - e. Il produttore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
  - f. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Città metropolitana di Venezia.
  - g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
  - h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
  - i. Adottare il “REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
  - j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.



92fef79



32. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Gestione e Programmazione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
33. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Gestione e Programmazione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi al flusso della biomassa a garanzia della connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
34. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Gestione e Programmazione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Torre di Mosto la data di dismissione dell'impianto.
35. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
36. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza a garanzia Serie IW n° 200434 del 25 ottobre 2022 e relativo Allegato Uno, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "ABC Asigurari Reasigurari S.A." a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (rif. fascicolo n. P/56946, protocollo n. 18758 del 16/06/2022).

È fatto divieto, altresì, di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti

Si raccomanda inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Torre di Mosto (VE).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.



92feff79

